DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 7

Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1994, N. 11.

Versione in vigore dal 13 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Estremi	Legge 8 agosto 1991, n. 264
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-consulenza-per-la-circolazione-dei-mezzi/art-7-ricevute-di-consegna-del-documento-di-circolazione-del-mezzo-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it